

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 31 maggio 2007

tra

Intesa Sanpaolo S.p.A.

e le

OOSS DIRCREDITO – FD, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SILCEA, SINFUB, UGL CREDITO e UILCA

nella loro qualità di Fonti Istitutive della Cassa di Previdenza Aggiuntiva per il Personale dell'Istituto Bancario Italiano (d'ora innanzi Cassa IBI)

premessi che:

- nel corso del 2005 Banca Intesa S.p.A. -che, a far tempo dal 1° gennaio 2007, in seguito all'incorporazione del Sanpaolo IMI S.p.A., ha assunto denominazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.- e le OOSS, nella loro qualità di Fonti Istitutive del Fondo Aggiuntivo di Previdenza Aziendale per il personale dipendente da Banca Intesa e da società controllate e collegate del Gruppo Intesa, hanno modificato formalmente e sostanzialmente lo Statuto del Fondo stesso -che ha conseguentemente assunto la denominazione di Fondo Pensioni per il Personale non Dirigente delle Aziende del Gruppo Intesa (d'ora innanzi ex FAPA di Gruppo)-, adeguandone la configurazione sul piano normativo e funzionale in modo da renderla assolutamente idonea a ricevere e gestire la contribuzione previdenziale relativa alla previdenza complementare;
- successivamente, nel mese di dicembre dello stesso anno 2005, l'assemblea dei Soci dell'ex FAPA di Gruppo ha approvato tale Statuto, che è stato poi approvato con modifiche anche dall'Autorità tutoria (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) in data 27 luglio 2006;
- il Fondo Pensioni Aperto PrevidSystem è stato individuato da Banca Intesa S.p.A. e dalle OO.SS., con accordo del 17 settembre 2001, quale strumento idoneo a garantire l'erogazione delle prestazioni di previdenza complementare ai Dirigenti della Banca non iscritti ad altri fondi;

e considerato che:

- tra le forme di previdenza complementare di cui fruiscono i dipendenti di Intesa Sanpaolo S.p.A. e di alcune Società del Gruppo omonimo vi è la Cassa IBI, fondo a capitalizzazione individuale ed a contribuzione definita che, ai sensi dell'art. 2 del vigente Statuto, ha lo scopo di assicurare ai dipendenti -dirigenti e non- dell'ex Istituto Bancario Italiano S.p.A. un trattamento previdenziale, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalle assicurazioni sociali obbligatorie, a favore dei propri iscritti e/o loro familiari mediante una gestione patrimoniale autonoma;
- in data 14 dicembre 1991 l'Istituto Bancario Italiano S.p.A. è stato incorporato da Cariplo S.p.A., a sua volta incorporata da Banca Intesa in data 31 dicembre 2000. Le intese formulate all'atto della fusione, perfezionate poi nell'accordo tra Cariplo S.p.A. ed Organizzazioni Sindacali in data 30 luglio 1992, hanno riconosciuto al personale proveniente dall'Istituto Bancario Italiano la facoltà di esercitare, entro il 31 dicembre 1992, l'opzione tra il mantenimento dell'iscrizione alla Cassa IBI oppure l'iscrizione, con effetto dal 14 dicembre 1991, al Fondo Pensioni per il personale Cariplo. Conseguentemente, a far tempo dal 14 dicembre 1991, la Cassa IBI è un fondo chiuso a nuove iscrizioni;
- con il predetto trasferimento gli iscritti avrebbero la possibilità di scegliere la linea d'investimento finanziaria ritenuta più adeguata al proprio profilo di rischio per una miglior valorizzazione della propria posizione contributiva;

e considerato soprattutto che:

- atteso che, con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 19 aprile 2007, “sulla riscontrata esistenza, nella fattispecie, di gravi irregolarità nella amministrazione del Fondo, gravi violazioni di disposizioni legislative, amministrative e statutarie nonché di gravi perdite patrimoniali” sono stati sciolti gli organi di amministrazione e controllo della Cassa IBI e sono stati nominati un Commissario straordinario ed un Comitato di sorveglianza della Cassa stessa;
- in tale situazione Intesa Sanpaolo ha manifestato al Commissario la propria disponibilità, ancorché a detta dell’azienda non dovuta, a provvedere a reintegrare le posizioni individuali alla data del 31 dicembre 2005 comunicate agli iscritti nel corso del 2006, maggiorate della contribuzione complessiva a carico del datore di lavoro e del lavoratore -anche su base volontaria- versata all’ente previdenziale a favore di ciascun interessato per gli anni 2006 e 2007;
- con riferimento a detti eventi le Parti danno corso alla liquidazione “in bonis” della Cassa IBI tramite trasferimento delle posizioni degli iscritti ai menzionati fondi di previdenza,

tutto ciò premesso, si è convenuto quanto segue:

1. le premesse e le considerazioni che precedono formano parte integrante del presente accordo;
2. a far tempo dal 1° luglio 2007 le Parti, allo scopo di assicurare in futuro agli iscritti alla Cassa IBI il trattamento pensionistico di previdenza complementare, decidono di avvalersi:
 - a) dell’ex FAPA di Gruppo, per gli iscritti inquadrati nelle Aree professionali o tra i Quadri direttivi;
 - b) del Fondo Pensioni Aperto PrevidSystem, per gli iscritti inquadrati nella categoria dei Dirigenti.

Conseguentemente, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3., si procederà al trasferimento alle due forme di previdenza complementare citate delle posizioni previdenziali in essere presso la Cassa IBI alla data del 31 dicembre 2005 comunicate agli iscritti nel corso del 2006, maggiorate della contribuzione complessiva a carico del datore di lavoro e del lavoratore -anche su base volontaria- versate all’ente previdenziale per ciascun interessato per gli anni 2006 e 2007.

Sulla base di quanto precede, resta confermato il versamento mensile alle citate due forme di previdenza complementare, a far tempo dalla predetta data del 1° luglio 2007, delle quote di contribuzione a carico dell’azienda e di ciascun iscritto nelle misure, secondo termini e modalità di seguito indicate.

Contribuzione aziendale

Per ciascun anno solare, a partire dal 1992, l’Azienda corrisponde al Fondo Pensioni per il Personale non Dirigente delle Aziende del Gruppo Intesa, per il personale non Dirigente e al Fondo Pensioni Aperto Previd System, per il personale Dirigente, che ha trasferito nei predetti Fondi la propria posizione dalla Cassa IBI, la seguente contribuzione:

- a) contribuzione in funzione dell’effettiva anzianità di servizio
 - 2,25% - anzianità fino al compimento del 15° anno;
 - 3,75% - anzianità dall’inizio del 16° anno al compimento del 20°;
 - 6,00% - anzianità dall’inizio del 21° anno al compimento del 25°;
 - 6,75% - anzianità dall’inizio del 26° anno ed oltre.
- b) contribuzione in funzione dell’età del Partecipante
 - 0,75% - fino a 40 anni;
 - 2,25% - da 41 a 45 anni;
 - 4,50% - da 46 a 50 anni;
 - 5,25% - oltre i 51 anni.

Tali aliquote si cumuleranno e saranno applicate sull’ammontare della retribuzione annua soggetta a contribuzione per l’Assicurazione Generale Obbligatoria percepito sino alla data del 31 dicembre

dell'anno precedente a quello di riferimento, con esclusione di ogni emolumento corrisposto a titolo di rimborso spese, di trattamento di diaria/trasferta e di contributo di locazione.

Contributo ai predetti Fondi a carico degli iscritti provenienti da Cassa IBI

La misura è fissata in $\frac{1}{4}$ degli importi corrisposti dall'azienda.

A partire dal 1992 viene stabilita come segue:

- 0,50%, per i Dirigenti;
- 0,30%, per i Quadri Direttivi di 3° e 4° livello;
- 0,25%, per il restante Personale.

della retribuzione come sopra definita. Con effetto dallo stesso anno l'Azienda versa la quota di contributo necessaria al raggiungimento della misura fissata al punto che precede.

I contributi dovuti dai lavoratori saranno trattenuti dall'Azienda sugli emolumenti mensili ed accreditati alle menzionate forme di previdenza complementare, unitamente alla quota accollata.

3. gli iscritti alla Cassa IBI che non intendano trasferire la propria posizione all'ex FAPA di Gruppo o al Fondo Pensioni Aperto Previd System potranno, comunque, trasferirla ad un altro Fondo Pensione Aperto o ad una forma pensionistica individuale, con esclusione in tal caso di ogni contribuzione a carico dell'azienda, ovvero riscattarla;
4. in attuazione di quanto convenuto nei punti precedenti:
 - l'adesione all'ex FAPA di Gruppo degli iscritti alla Cassa IBI, appartenenti alle Aree professionali o ai Quadri direttivi e al Fondo Pensioni Aperto PrevidSystem dei Dirigenti iscritti alla Cassa IBI ed il conseguente trasferimento delle rispettive posizioni maturate avverrà a seguito di opzione da esercitare a far tempo dal 1° e fino a tutto il 30 giugno 2007: entro tali termini potrà essere esercitata l'opzione alternativa del trasferimento delle posizioni ad altro Fondo Pensioni Aperto o a forma pensionistica individuale ovvero quella del riscatto della posizione stessa. Ove nessuna opzione fosse esercitata entro la predetta scadenza, si considererà esercitata, per il principio del silenzio assenso, la scelta, rispettivamente, a seconda dell'inquadramento rivestito, per l'iscrizione all'ex FAPA di Gruppo o per quella al Fondo Pensioni Aperto PrevidSystem, con adesione alla linea di investimento con il profilo di rischio più prudenziale (rispettivamente, per l'ex FAPA di Gruppo, la linea monetaria e per il Fondo Aperto PrevidSystem, la linea di rendimento garantito). Nel caso di adesione ai predetti Fondi o a forme pensionistiche individuali gli iscritti mantengono ai sensi della normativa vigente la qualifica di "vecchio iscritto";
 - la Cassa IBI curerà il trasferimento delle posizioni all'ex FAPA di Gruppo o al Fondo Pensioni Aperto PrevidSystem, nonché ad altro fondo aperto ovvero a forma pensionistica individuale o, ancora, la liquidazione delle posizioni medesime in caso di esercizio dell'opzione per il riscatto nei tempi tecnici necessari per l'approvazione del bilancio e, comunque, non oltre sei mesi dal termine del 30 giugno 2007.